



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte, iscritto al numero **74166** del registro di segreteria, in riassunzione ex art. 17 c.g.c., promosso nell'interesse della A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità - P.Iva 06937950639, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente domiciliata per questo solo atto in Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f. PLMDNT79B15F839G) che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale rilasciata in data 03.08.2020 per Notar Dott. Luigi Pomponio Rep 9110 – Racc 2700, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni all'indirizzo di posta certificata donatopalmieri@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO

l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentate pro tempore;

E NEI CONFRONTI

della **PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione**

Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63;

IN RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 4 C.G.C. del giudizio instaurato R.g. 37211/2021 dalla Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Napoli nei confronti di ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE **Giusta ordinanza della Corte Suprema di Cassazione SS.UU. Civili n. 17742/2021 del 22.02.2023;**

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, il giudice relatore Primo Referendario Flavia D'Oro, l'Avv. Donato Palmieri in difesa di A.N.M. s.p.a. e il P.M. d'udienza in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso. Nessuno presente per Agenzia delle Entrate Riscossione.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 l'A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità, chiedeva l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento contrattuale e, pertanto, la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la mancata riscossione ed il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di Allocca Cristiano e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di € 497,53 oltre maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o in subordine legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa,

nonché al pagamento delle spese giudiziali.

2. Più nello specifico, parte ricorrente, titolare del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, rappresentava di aver contestato a un utente la percorrenza sul mezzo di trasporto senza il titolo di viaggio, irrogando così la relativa sanzione.

Atteso il mancato pagamento della predetta sanzione e divenuto definitivo pertanto l'accertamento, l'ANM Spa, in qualità di ente creditore, provvedeva a notificare ordinanza di ingiunzione e successivamente ad iscrivere a ruolo ordinario la somma dovuta maggiorata ex art. 27 L. n. 689/81, trasmettendo la minuta del ruolo ad Equitalia Sud Spa, concessionario ex lege per la riscossione coattiva del credito; il ruolo diveniva così esecutivo e veniva inviato al concessionario.

Nelle more, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) succedeva a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di Equitalia ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016.

Accadeva però che l'Agente della Riscossione non provvedeva a notificare alcuna cartella di pagamento al contravventore -ovvero a notificare atti interruttivi della prescrizione- determinando lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, come accertato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 cpc incardinato dal contribuente innanzi all'AGO avverso la cartella di pagamento, nel giudizio dinanzi al Giudice di pace concluso con la sentenza del Giudice di Pace n. 4887/2018.

Pertanto, l'ANM conveniva in giudizio il Concessionario della riscossione

innanzi al Giudice di Pace di Napoli, per la declaratoria di inadempimento contrattuale per la mancata riscossione di quanto iscritto a ruolo. Il giudizio veniva deciso con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.

In un analogo giudizio instaurato da ANM Spa, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva, con ricorso notificato il 30.06.2021, regolamento preventivo di giurisdizione. Il predetto regolamento di giurisdizione veniva definito con ordinanza Cassazione SS.UU. n. 5569/2023 pubblicata il 22.02.2023, con cui veniva dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, ritenendo il giudizio inquadrabile tra "*... gli altri giudizi ad istanza di parte disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016) e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato... Si tratta di una categoria <<aperta>> di giudizi...che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (ADER) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile quale agente contabile di un ente (sotto forma di <<società in house>>) titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della <<contabilità pubblica>> e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti ...*".Concludeva la S.C. a mezzo dell'ordinanza in parola che "*...risultando l'azione proposta...dalla società ANM finalizzata a conseguire quanto dovuto dall'ADER (non attivatasi per il recupero del*

credito esattoriale nel termine massimo di prescrizione), quale agente contabile nell'ambito della propria gestione, essa avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al giudice munito di giurisdizione a decidere sulla responsabilità contabile, ovvero davanti alla Corte dei Conti, venendo in rilievo un danno erariale a carico del patrimonio sociale dell'ANM spa..."

Tanto premesso, l'interessata, con il ricorso in epigrafe, vista la sentenza n. 35893/23 del GdP di Napoli emessa alla luce della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 5569/2023, provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi a questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 4 c.g.c. chiedendo di: *"a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario per la riscossione, per il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla cartella di pagamento n. 07120060249367002000, emessa nei confronti di Cristiano Allocca e per l'effetto condannare parte convenuta a pagare in favore della A.N.M. S.p.A. la somma di € 497,53 oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo al concessionario, così come previste dall'art. 27 della Legge 689/1981 ed interessi moratori, ovvero in subordine interessi legali, su detta somma ottenuta per il credito non riscosso, a far data dalla trasmissione del ruolo alla sentenza di accoglimento dell'opposizione ed oltre ulteriori interessi da detta data al saldo;*

b) per l'effetto di siffatta declaratoria, Voglia l'Ecc.ma Corte adita

condannare in via accessoria ex art. 1226 c.c. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento nei confronti dell'A.N.M. S.p.A. della somma che riterrà di liquidare secondo equità, a titolo di danno di immagine, che si quantifica sin d'ora in un quintuplo della sanzione dovuta e richiesta con l'ordinanza di ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte dei Conti riterrà di giustizia;

c) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta del rimborso spese generali dell'IVA e della c.p.a con la maggiorazione di legge del 15 % sui diritti ed onorari per spese generali".

Più in particolare, ritenuto il presente giudizio attinente al rapporto dare-avere tra Ente impositore/ANM Spa e concessionario-agente contabile preposto alla riscossione/ADER, sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte, riteneva sussistente la propria legittimazione attiva a proporlo ai sensi dell'art. 172 lett. d) cgc, richiamando al riguardo anche l'orientamento del giudice contabile secondo cui deve ritenersi ammissibile il ricorso con riferimento alla richiesta di rifusione delle somme riferite ai canoni non riscossi in quanto prescritti e non più riscuotibili, ovvero alla richiesta di accertare il debito scaturente dal rapporto dare e avere tra esattore ed ente impositore.

In via gradata, per il caso in cui si dovesse ritenere il contenzioso quale giudizio avente ad oggetto la responsabilità amministrativa dell'ADER ai fini del riconoscimento risarcitorio di un danno erariale, come tale non esercitabile dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento, precisava di aver notificato il ricorso anche al Procuratore Regionale della Corte

dei conti, a valere quale denuncia dell'ANM danneggiata.

Sosteneva l'inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 112/1999 in quanto gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno inciso sul termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità producendo l'effetto di sospendere i poteri di diniego al discarico dell'ente impositore ma non sulle cause di perdita del diritto al discarico. L'agente della riscossione è obbligato a svolgere tutte le azioni coercitive e cautelari per assicurare all'ente impositore il recupero dei propri introiti per non essere sottoposto a sanzioni e penalità. L'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 prescrive infatti che l'agente della riscossione perde il diritto al discarico delle quote inesigibili ed è pertanto costretto a rifondere in proprio all'ente impositore le relative somme, in caso di mancato tempestivo svolgimento dell'azione esecutiva e cautelativa a carico dei debitori. Ed in particolare è testualmente previsto dal citato art. 19 co. 2 lett. e) che costituiscono causa di perdita del diritto al discarico "a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo [...]; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva [...]". Sosteneva altresì che ANM s.p.a. a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e dell'annullamento delle cartelle esattoriali dovuto esclusivamente alla accertata inerzia dell'Agente deputato alla riscossione (il quale non ha

notificato o meglio non ha provato di aver notificato le cartelle esattoriali), ha il diritto di poter agire per ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato introito di tali somme.

Eccepiva quindi la violazione e falsa applicazione del dpr 602/1973 art. 50, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cc.

Nel merito, precisava che, nell'ambito del rapporto tra l'Ente impositore e l'Agente per la riscossione, dal momento della trasmissione del ruolo, la fase di riscossione rientrerebbe negli esclusivi compiti del Concessionario, che avrebbe l'onere di porre in essere tutte le attività per la notificazione corretta e tempestiva della cartella di pagamento, e dei successivi atti per l'esazione coattiva del credito affidato.

Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi da parte del concessionario rientrerebbe a pieno titolo a sensi dell'art. 1170 c.c. nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.

Nel caso di specie, la successione dei fatti evidenzierebbe l'esclusiva colpevole condotta del concessionario in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da ANM Spa ed il diritto di parte ricorrente ad agire al fine di conseguire quanto dovuto dall'ADER, non attivatasi per il recupero del credito esattoriale, quale agente contabile nell'ambito della propria gestione.

Invero A.N.M. S.p.A. avrebbe regolarmente notificato il verbale di accertamento di violazione/irrogazione della sanzione amministrativa nonché ordinanza-ingiunzione rendendo esecutivo il ruolo nei termini di legge mentre, al contrario, alcuna attività sarebbe stata eseguita da parte del concessionario della Riscossione, il quale non solo non

avrebbe notificato la cartella di pagamento, ma nulla avrebbe prodotto nel giudizio formulato dal soggetto debitore per la contestazione dell'evento estintivo del credito azionato da ANM Spa (tramite il Concessionario).

La data di consegna del ruolo, invero, costituirebbe un reale spartiacque tra le competenze procedurali finalizzate alla formazione materiale e giuridica del ruolo di spettanza dell'ente creditore/impositore e le competenze espropriative dell'agente della riscossione: da tale data l'agente della riscossione, preso in carico il ruolo, aveva l'obbligo di assolvere alla specifica controprestazione tipica del contratto di affidamento della fase di riscossione.

Richiamava al riguardo la normativa di riferimento e, in particolare l'art. 50 co. 2 e 3 DPR n. 602/1973, che impone all'Agente per la riscossione di iniziare l'esecuzione forzata (con la notifica dell'atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica, termine questo mai rispettato dall'ente della riscossione.

Nel caso di specie, invero, la circostanza dell'inadempimento dell'ADER alla riscossione del credito vantato dall'ANM Spa, in virtù del rapporto concessorio, a causa dell'intervenuta prescrizione dello stesso, risulterebbe accertata con sentenza del Giudice di Pace di Napoli con conseguente declaratoria di estinzione del diritto di credito vantato dall'ANM Spa, e sarebbe, pertanto, non contestabile.

Eccepiva infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 50, co. 2 e 3 del DpR n. 602 del 1973 e dell'art. 1226 cc.

L'Agente convenuto, avendo reiteratamente ritardato l'attivazione di una procedura esecutiva lasciando trascorrere il termine prescrizionale di 5 anni, avrebbe arrecato all'odierna ricorrente A.N.M. S.p.A., in qualità di ente creditore, non solo un danno patrimoniale, ma anche un grave danno lesivo per l'immagine della stessa, come risulterebbe da numerosi articoli di giornale e televisivi.

3. In data 21.12.2023 la Procura depositava la propria memoria conclusionale ai sensi dell'art. 175 c.g.c., sostenendo che:

a) la fattispecie rientri nella giurisdizione contabile stante la vis expansiva del disposto di cui all'art. 103 comma 2 della Costituzione.

b) la fattispecie sia riconducibile al rimedio residuale atipico del ricorso ad istanza di parte ex art. 172, lettera d), del c.g.c., con conseguente ammissibilità della domanda limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempiente dell'ADER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (cfr. C. conti, Sez. Giur. Campania, n. 664/2023).

c) sia inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine (come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte: C. conti, Sez. Giur. Campania, n. 664/2023).

4. L'ADER si costituiva in giudizio in data 11.3.2024 chiedendo l'inammissibilità della domanda, in subordine, il rigetto, in tutto o in parte, della domanda in quanto infondata e la condanna di controparte al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio. In

particolare, riepilogati i fatti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 172 lett. d) c.g.c. per difetto di legittimazione attiva, l'inammissibilità dell'azione per contrasto ed elusione della disciplina speciale di cui al d.lgs. 112/1999 (postergazione del termine per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità), infondatezza della domanda per annullamento ex lege del credito, infondatezza nel merito per inammissibilità di una pronuncia di condanna e per il concorso dell'ente impositore nella causazione del danno lamentato, nonché per inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno all'immagine.

5. In data 3.4.2024 perveniva dichiarazione della Difesa di A.N.M S.p.A. di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di conseguente intenzione di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

6. All'udienza del 4.4.2024, assente l'Avvocatura dello Stato, la discussione della causa veniva rinviata all'udienza del 20.6.2024 al fine di acquisire l'accettazione di controparte costituita.

7. In data 5 giugno 2024 ANM depositava in giudizio la dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte di Ader con memoria del 31.5.2024, in cui dichiarava di accettare la rinuncia agli atti di parte ricorrente con accordo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite.

8. Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Donato Palmieri ha confermato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione

dello stesso; il PM di udienza si è espresso senza opposizione in proposito. All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ADER con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine, rientra -come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. ex *plurimis*, sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024)- nella previsione dell'art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte dei conti che della legittimazione ad agire di ANM s.p.a.

B. In presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio nonché dell'accettazione di controparte il giudizio va dichiarato estinto.

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle “*debite forme*”, ossia non deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta “*dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti*”. Ciò in quanto la rinuncia “*non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del*

relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi" (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, ai fini dell'estinzione, necessaria solo allorché, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850: *"L'art. 306 c.p.c. stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; il fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell'essere parte costituita nel giudizio, non già nell'avere un interesse, posto pure che esso esista, alla partecipazione al giudizio"*). Infatti, la previsione secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo solo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, trova fondamento nella circostanza che l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.

Nel caso di specie, Ader, costituitasi nel presente giudizio, ha rinunciato agli atti del giudizio in data 31.5.2024.

Pertanto, in presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte Ader, ogni ulteriore statuizione da parte del Collegio è preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.

C. Le spese di giudizio sono compensate, atteso, nel caso di specie, l'accordo manifestato sulla compensazione tra le parti delle medesime.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Primo Ref. estensore

(Flavia D'Oro)

(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)